

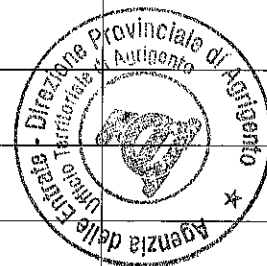


SCRITTURA PRIVATA DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "ECCLESIA VIVA ONLUS"

AL CODICE DEL TERZO SETTORE

(DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117)



In data 03 NOVEMBRE 2022 in Agrigento, Via Duomo 96, sede dell'associazione è convocata l'Assemblea dei soci al fine di adeguare lo Statuto alle norme per l'iscrizione al I Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) In attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

PREMESSE

1. La presente scrittura sostituisce e annulla l'Atto costitutivo e lo statuto approvato il 26 aprile 2012 Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n. 1701 serie 3 il 30 aprile 2012

2. I soci all'atto della presente scrittura sono:

- | | |
|----------------------|------------------|
| • Pontillo Giuseppe | PNTGPP71E11B602Z |
| • Natalello Alice | NTLLCA88L42089Z |
| • Brancato Domenica | BRNDNC79R41A089A |
| • Cardinale Enrica | CRDNRC 86S4A089K |
| • Masone Simone | MSNSMN91H30A089W |
| • Buontempo Giuseppe | BNTGPP53S23AO890 |
| • Mangione Stefano | MNGSFNM10A089O |
| • Seminerio Angelo | SMNNGI87L30A089R |
| • Fragapane Giuseppe | FRGGPP64A08I185H |
| • Palamenghi Massimo | PLMMSM66S28A089W |

• Troisi Salvatore	TRSSVT91S18A089S	
--------------------	------------------	--

• Lo Pilato Mattias	LPLMTS02H18A089H	
---------------------	------------------	--

• Gallo Giancarlo	GLLGCR82R02A089S	
-------------------	------------------	--

In data 5 maggio 2022 sono stati eletti gli organi collegiali come segue:

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. don Giuseppe Pontillo presidente

dott. Brancato Domenica consigliere vice presidente

arch. Troisi Salvatore consigliere tesoriere

Lo Pilato Mattias segretario

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Cardinale Enrica

Natalello Alice

Seminerio Angelo

Masone Simone Supplente

Buontempo Giuseppe Supplente

tutti i nominati dichiarano di accettare la carica.

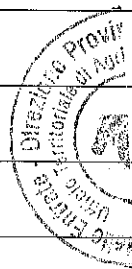
Art. 1 (Costituzione e sede)

l'Associazione denominata "Ecclesia viva 1" ha sede in Agrigento, Via Duomo n. 96 il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)





L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopi e attività dell'Associazione)

L'Associazione che ha come finalità la formazione e l'elevazione culturale dei cittadini. Essa intende operare nel seguente settore: attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 nonché l'attività di promozione della cultura e dell'arte.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4-12-1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi e nelle previsioni dell'art. Art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 ovvero:

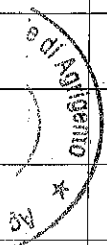
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di



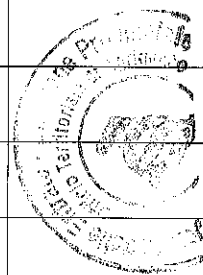


interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al

- presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai



	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di	
	• rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	• p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo	
	• 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	• q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	• r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	• s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	• t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;	
	• u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive	
	modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;	
	• v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	• w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle	





iniziative di aiuto

- reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
- trasporto pubblico integrato per il sostegno delle attività culturali e del turismo con navette turistiche o similari e noleggio mezzi elettrici al fine di sostenere il turismo nelle aree ove necessita l'integrazione con servizi di mobilità alternativa.
- L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei soci.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro,

possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 7 (Categorie dei soci)



L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari

- Benemeriti

- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo con la presentazione di almeno due soci dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva

convocazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per

l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di

età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al

Presidente e presso la sede entro X15 giorni dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:

consultazione in sede e senza portare all'esterno documenti o parti di essi

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli

aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai

suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio

deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci

che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate

dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni

disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome

dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al

Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è





sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

Art. 11 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri ¹¹;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero

incurrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.



L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 15 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di

mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 (Compiti dell'Assemblea)

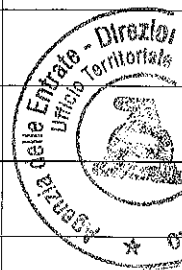
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.





È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

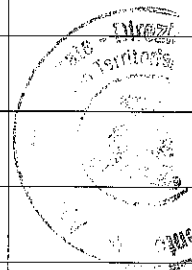
Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente

[Handwritten signature]

	o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;	
	- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei	
	soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun	
	socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;	
	- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;	
	- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;	
	- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed	
	istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione	
	stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;	
	- redigere l'eventuale regolamento interno;	
	- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di	
	rapporti di collaborazione e dipendenza;	
	- irrogare le sanzioni disciplinari.	
	Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.	
	Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.	
	Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.	
	Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il	
	Tesoriere Economo.	
	In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi	
	membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior	
	numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la	
	nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in	
	luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il	
	quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.	





Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D., qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la

maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

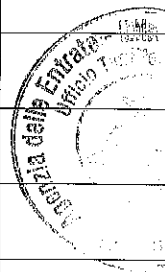
Art. 20 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea





dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Egli risponde solo per e con il patrimonio dell'Associazione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso

di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 22 (Segretario e Tesoriere Economico dell'Associazione)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Assume altresì la carica di Tesoriere Economico per la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 23 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.





Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 24 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 25 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

[Handwritten signatures and initials]

dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 26 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 27 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.





Art. 28 "Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento"

Ai sensi art. 9 del Codice del Terzo Settore "Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento" che prevede l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio andrà devoluto a una delle Associazione iscritte al RUNTS o elenco equivalente all'atto dello scioglimento secondo la deliberazione dell'Assemblea e in mancanza di accordo alla terza votazione o alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Entro il 15 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 marzo per la definitiva approvazione.

Art. 30 (Divieto distribuzione utili o avanzi di gestione)

Ai sensi dell art. 8 del codice terzo settore D. Lgs 117/2017 è fatto divieto di distribuzione utili tra i soci.

Art. 31 (Volontari)

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti

in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto

le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. volontari

vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 32 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione

del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a

giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di

rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle

parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il

Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

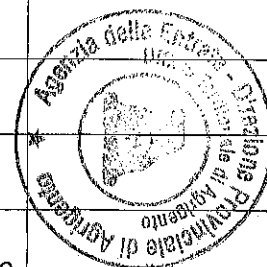
Art. 32 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di

enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106

ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in

quanto compatibili, le norme del Codice civile.



Registrato
ad Agrigento
al N. 1824
Serie 3
il 25/11/2022
verificato e esente

Il Funzionario
Giovanni Carrella

(*) firma su delega del Direttore Provinciale



[Signature]
Alice Metelli
Pierluigi Baccaro
Enrico Cordiale
Simone Masera
Gutho Gutho

Buontempo Giuseppe
Stefano Manziore
Angelo Serrone
Giulio Freggiani
Alm. Angi